

STATUTO

CROCE VIOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGALADI RC VIA SAN TEODORO
3

Numero REA: RC - 195326

Codice fiscale: 02861090807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 18181 di Raccolta	
	STATUTO della	
	"CROCE VIOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di BAGALADI la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "CROCE VIOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2 - La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato : Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 – La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 lettera b)	

	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa a mutualità prevalente, persegue le seguenti attività:	
	Relativamente alla lettera a) della legge 381/91:	
	- Attività di assistenza socio – sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, anziani, disabili e tutte le categorie di soggetti sopra menzionate;	
	- Assistenza domiciliare mediante lo svolgimento di prestazioni loro utili (es.Segretariato sociale;Svolgimento di pratiche);	
	- Attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni;	
	- Assistenza psico-socio-riabilitativa-fisioterapica;	
	- Attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia;	
	- Servizi di sostegno e consulenza della famiglia;	
	- Gestione di asili nido, scuola materna e mense sociali;	
	- Gestione di case albergo, case famiglia, strutture educativo-assistenziali residenziali e non;	
	- Diffusione e educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio anche con seminari, convegni e altre forme divulgative;	
	- Gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di teleseccorso, teleassistenza, telemedicina e telelavoro;	
	- Organizzazione e gestione di soggiorni climatici a fini terapeutici;	
	- Servizio trasporto scolastico per portatori di handicap;	

	- Predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi;	
	- Attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extra-scolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in particolare degli zingari;	
	- Attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l' integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;	
	Relativamente alla lettera b) della legge 381/91:	
	– agenzia d'affari connessa ad onoranze funebri; commercio al dettaglio di arredi funebri; commercio al dettaglio ed installazione di articoli funerari e cimiteriali;	
	- riproduzione fotografica su ceramica; commercio al dettaglio di materiali bronzei ed attrezzature per marmisti;	
	- produzione e commercio all'ingrosso di cofani mortuari, arredi e articoli di arte funeraria.	
	- fabbricazione di addobbi funebri ed affini e commercio all'ingrosso di addobbi funebri e articoli cimiteriali.	
	- servizio di onoranze funebri e commercio al minuto di arredi e articoli funebri e religiosi;	
	- impresa di trasporto ed onoranze funebri, pompe funebri con commercio di vendita al minuto e all'ingrosso di arredi ed articoli funerari e sanitari, cofani mortuari, vasi e tutti gli accessori per tombe, marmi, graniti e simili, impianti di luci votive cimiteriali, agenzia di pompe funebri per pratiche amministrative e sanitarie inerenti al servizio di onoranze funebri,	

5 di 36

	genere; il commercio al minuto di prodotti alimentari freschi e conservati,	
	pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, con-	
	fezioni da regalo, bar e commercio al dettaglio di articoli casalinghi	
	- ristorazione da asporto; gestione di trattorie, pizzerie, ristoranti, ro-	
	sticcerie, tavole calde, bar, pasticcerie, gelaterie, ecc.	
	- Esercizio bar e ristorante; trasformazione, lavorazione, confeziona-	
	mento per la produzione di preparazioni alimentari a base di pasta, carne,	
	vegetali e prodotti ittici per il catering e la distribuzione automatica	
	- Servizi turistici, di animazione e attività culturali;	
	- Gestione e manutenzione di strutture turistico – alberghiere, aree e	
	centri sportivi;	
	- Attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spet-	
	tacoli, manifestazioni sportive, etc. , attività di stampa e di documenta-	
	zione varia;	
	- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale;	
	- Corsi di lingua a tutti i livelli.	
	- Pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, pubblici e privati;	
	- Gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per	
	auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;	
	- Cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia	
	dei volumi e delle stesse;	
	- Servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed am-	
	bientali, nonché la pulizia degli stessi;	
	- Servizio di trasporto di persone e cose;	
	- Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;	

	- Attività agricole ed artigianali;	
	- Allevamento di animali;	
	- L'esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifici per ci-	
	vili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti,	
	dighe, gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere	
	marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica in genere, arma-	
	menti ferroviari, lavori di movimento terra, lavori inerenti la sistema-	
	zione di aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e	
	verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di porti ed aereo-	
	porti, demolizione e manutenzione di stabili, opere di restauro e di	
	riattazione di edifici anche monumentali e di interesse storico artisti-	
	co, costruzione di edifici scolastici, impianti sportivi, impianti con fi-	
	nalità turistica, alberghiera, ristorativa, assistenziale e commerciale,	
	strutture agricole e zootecniche, esecuzione di opere di edilizia in	
	genere;	
	- Lavori per l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscal-	
	damento e di condizionamento;	
	- Facchinaggio manuale e/o con l' ausilio di mezzi meccanici	
	comprese le attività preeliminari, complementari ed accessorie;	
	- La gestione di locali di ristorazione e agriturismi nel rispetto delle	
	prescrizioni normative in materia.	
	- Servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa	
	la consegna domiciliare;	
	- La gestione, sia diretta che indiretta, di strutture di ristorazione, di	
	mense , bar, impianti turistici, di parchi pubblici;	

	-	Confezionamento e distribuzione di pasti per comunità, ospedali e
		aziende;
	-	Somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti;
	-	Catering;
	-	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche mediante affiliazione
		in franchising, di prodotti alimentari e non;
	-	Vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari.
	-	L'attività alberghiera, il pubblico esercizio di bar, pub, locali notturni, ristorante, pizzeria, discoteca, sale di ballo, ristorazione collettiva
	-	L'esercizio della ristorazione in tutte le sue forme e, quindi la som-
		ministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
	-	La gestione di mense, bar, pizzerie, self-services, nonché l'orga-
		nizzazione di manifestazioni e ricevimenti presso enti privati e pubblici.
	-	Gestione di circoli ricreativi, sportivi, politici culturali e di ritrovo;
	-	Gestione di impianti e strutture, pubbliche e private, di vario gene-
		re (sportivi, agriturismi, ecc...).
		La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra
		attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le
		transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-
		liare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli
		scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finan-
		ziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'af-
		fari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e
		aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefis-
		sati.

	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi econo-	
	mici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-	
	vo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico	
	a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società	
	cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, rac-	
	cogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo	
	2526 c.c.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché com-	
	piere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari,	
	creditizie, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società di-	
	verse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto ana-	
	logo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi	
	tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marke-	
	ting e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettua-	
	re versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle	

somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che né disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. Essa può promuovere o partecipare ai gruppi cooperativi paritetici.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

11 di 36

	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle nor-	
	me vigenti.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di ammini-	
	strazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo	
	ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fis-	
	sato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia	
	della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresen-	
	za.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'-articolo otto,	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	

	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrati-	
	vo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella rela-	
	zione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi	
	soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in	
	seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrive-	
	re le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esi-	
	genze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni am-	
	ministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, asso-	
	ciarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque e-	
	splichino attività concorrente.	

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.

Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel secondo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il provvedimento di ammissione dell'Organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-

15 di 36

può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.

Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei

	con-fronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel ca-	
	so di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai la-	
	vori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assem-	
	blea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano rag-giunto	
	il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta i-	
	nabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rap-	
	porto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutuali-	

	stici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione deb-	
	bono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui	
	ag-giungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei	
	soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lette-	
	re d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite im-	
	putabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimbor-	

	so fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate	
	con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le moda-	
	lità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di e-	
	redi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministra-	
	tivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-	
	cisione inappellabile.	
	ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	pre-cedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o di-	
	chiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla ri-	
	scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ri-	

cevuato per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga
dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della
parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; sal-

vo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-

	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in di-	
	fetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo am-	
	ministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prela-	
	zione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole	
	e condizioni:	
	- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comuni-	
	care, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli al-	
	tri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,	
	sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
	alienante la propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	

23 di 36

ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici ;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo

25 di 36

pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) L'Organo Amministrativo l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che

	deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo	
	raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento	
	nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dell' adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia prova-	
	to che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-	
	so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-	
	ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-	
	mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.	
	L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	

	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall' Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell' esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre- da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	

Art. 26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.

	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30 – La società è amministrata, alternativamente, secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri	

	possono essere anche non soci.	
	Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed e-	
	ventualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'as-	
	semblea all'atto della nomina.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato	
	dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	ART. 31 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad es-	
	so sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente	
	riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i	
	limiti indicati in sede di nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più	
	dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo	
	restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate	
	nell'art. 2381 del codice civile, nè i poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci.	
	L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per sin-	
	goli atti o per categorie di atti.	

ART. 32 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 33 - L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

L'amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui at-

tribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatarî speciali, se nominati.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 34 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 37 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo della detta procedura, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato

non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente.. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2522 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 41 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato Saverio Sgrò

Firmato Silvio Manti

Firmato Santino Sgrò

Firmato Avv. Salvatore Federico Notaio

Tabellione del Notaio

36 di 36